

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3836/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2 e l'articolo 257, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo prima dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto di adesione, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che la data di scadenza di tale periodo, stabilita al 31 dicembre 1987 nell'atto di adesione, è stata prorogata dal regolamento (CEE) n. 4007/87 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3849/89 ⁽⁴⁾, fino al 31 dicembre 1990 sia per la Spagna che per il Portogallo;

considerando che nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, non sarà possibile superare entro il 31 dicembre 1990 le difficoltà particolari incontrate da questi due Stati membri in misura diversa a seconda dei settori; che è pertanto opportuno prorogare il periodo in esame per un anno nel caso della Spagna e di due anni per il Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4007/87 è modificato come segue:

- 1) al primo comma, la data del « 31 dicembre 1990 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1991 »;
- 2) al secondo comma, la data del « 31 dicembre 1990 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1992 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. RUFFOLO

⁽¹⁾ GU n. C 293 del 23. 11. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 14 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 7.